

per modificare il suo giudizio e non si rende nemmeno conto delle ragioni per cui viene presentato questo emendamento.

PERSICO. La parola «tecnicamente» è più perfetta della parola «formalmente».

MEDA, *presidente della Commissione e relatore*. È questione di opinione.

PERSICO. Desidererei conoscere in proposito il pensiero dell'onorevole ministro.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si uniforma al pensiero espresso dal presidente della Commissione.

PERSICO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora a partito quest'altra parte dell'articolo 1: «e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti».

(È approvata).

L'articolo 1, per questa parte, rimane dunque così definitivamente formulato:

«Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove provincie:

1º) a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti».

Segue ora la seconda parte dell'articolo 1:

«2º) ad emanare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile».

L'onorevole Baviera propone che alle parole: «ad emanare nuovi Codici di procedura civile», si sostituiscano le parole: «a emanare nuovi Codici di procedura civile, comprendendo in essi anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri Codici e leggi speciali».

Onorevole Baviera, ella mantiene il suo emendamento?

BAVIERA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione, qual'è il suo avviso?

MEDA, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Baviera per quanto, se si potesse trovare il modo di collocarlo diversamente, non sarebbe male: qui veniamo ad insinuare un lungo periodo fra il «Codice di procedura civile» e quello «di commercio». C'è una proposta analoga dell'onorevole Persico, ma quella dell'onorevole Baviera è più ampia.

La Commissione tuttavia è indifferente ad un testo piuttosto che all'altro. Il concetto è chiaro e non può essere respinto. Quindi noi accettiamo o l'emendamento Baviera o quello Persico, secondo preferirà il Governo. I due proponenti si potrebbero anche mettere d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento dello onorevole Baviera si dovrebbe, in ogni caso, correggere, in quanto dove dice: «comprendendo in essi» si dovrebbe dire «comprendendo in esso».

Onorevole Persico, ella ha un emendamento identico.

PERSICO. Mi pare che la forma sia più sintetica.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, qual'è il suo avviso?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si potrebbe dire con una piccola correzione: «a emanare un nuovo Codice di procedura civile comprendendo in esso, ecc.; a emanare inoltre un Codice di commercio, un Codice per la marina mercantile».

Onorevole presidente della Commissione, qual'è il suo avviso?

MEDA, *presidente della Commissione e relatore*. Temo che il Senato non ci passerà questo testo così mal congegnato e ci rimanderà la legge. Io proporrei che si dicesse: «a emanare: 1º) un nuovo Codice di procedura civile, ecc.; 2º) un nuovo Codice di commercio; 3º) un nuovo Codice per la marina mercantile».

PRESIDENTE. Allora sarebbe meglio dire così: «ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri Codici e leggi speciali». (*Approvazioni*).

MEDA, *presidente della Commissione e relatore*. Sta bene.

BAVIERA. Accetto questa formula.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Persico?

PERSICO. L'accetto.